

- b) di procurare taluni documenti interni dal concorrente per la documentazione del fascicolo, sebbene in tal senso sollecitata dal ricorrente nonostante il fatto che, secondo il parere della ricorrente, i documenti:
- i) fossero di diretta rilevanza per gli addebiti della Commissione nei confronti della Intel,
 - ii) fossero a totale scarico degli addebiti mossi alla Intel
 - iii) siano stati identificati dalla Intel con precisione.
- c) prendere più correttamente nota dei suoi incontri con un testimone chiave di uno dei clienti della Intel, che con molta probabilità avrebbe fornito prove a carico.

Conformemente all'art. 229 CE, la ricorrente contesta altresì l'ammontare dell'ammenda imposta, a suo avviso sulla base di tre principali argomenti:

- 1) In primo luogo, deduce che l'ammenda di EUR 1 060 000 000 (la più elevata mai imposta su una singola società dalla Commissione) è manifestamente sproporzionata, dato che la Commissione ha omesso di dimostrare un qualsiasi pregiudizio o esclusione dei concorrenti.
- 2) In secondo luogo, la ricorrente deduce che non ha violato l'art. 82 CE intenzionalmente o per negligenza: l'analisi secondo il criterio «AEC» sviluppato dalla Commissione è basata su un'informazione che non poteva conoscere all'epoca in cui aveva concesso sconti ai suoi clienti.
- 3) In terzo luogo, la ricorrente deduce che nell'imporre l'ammenda la Commissione ha omesso di applicare i suoi orientamenti per l'imposizione delle ammende del 2006, e ha tenuto conto di considerazioni irrilevanti o inappropriate.

Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Carrols/UAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)

(Causa T-291/09)

(2009/C 220/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carrols Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: I. Temiño Cenicerós, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Giulio Gambettola (Los Realejos, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ammissibile il presente ricorso nonché i relativi allegati;
- annullare la decisione della commissione di ricorso laddove si riferisce ai motivi di annullamento ex art. 52, lett. b) del regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo che contiene l'elemento verbale «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL» (domanda di registrazione n.º002938801) per prodotti e servizi delle classi 25, 41 e 43.

Titolare del marchio comunitario: Giulio Gambettola.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio figurativo nazionale (n.º 2.201.552) che contiene l'elemento verbale «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL» e marchio denominativo nazionale «POLLO TROPICAL» (n.º 2.201.543), per servizi della classe 41 («servizi di ristorazione»)

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di annullamento.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Scorretta interpretazione degli artt. 52, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2009 — Mepos Electronics/UAMI (MEPOS)

(Causa T-297/08) ⁽¹⁾

(2009/C 220/88)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.9.2008.